COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055
www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Busta N. 14
Anno 2018

INVIATA VIA PEC

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 64
(EX ART. 134 L.R. N. 65 DEL 10/11/2014)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Vista la domanda presentata in data 06.02.2018 Prot. n. 8817, da:
SALVATORE FERRAGAMO SPA C.F.02175200480, con sede a FIRENZE in VIA DEI TORNABUONI 2

con la quale viene richiesto il permesso di costruire per la esecuzione dei seguenti lavori di
REALIZZAZIONE DI EDIFICIO EPA - UMI A4- AT 55A

Loc. interv. VIA B. CAVALIERI 11

Viste le convenzioni:

- **convenzione urbanistica** relativa agli ambiti di trasformazione AT 55a – 55b – 55c, atto notaio Dott. Francesco Steidl stipulata in data 16.05.2016, rep. n. 73.885 raccolta n. 22.162, registrata a Firenze il 23.05.2016 al n. 10058 serie 1T;
- **convenzione integrativa** per la realizzazione di edificio da destinare ad attività edilizia produttiva d'interesse generale, atto notaio Dott. Francesco Steidl del 24.05.2018, rep. n. 77.077 raccolta n. 23.888, registrato a Firenze il 29.05.2018 al n. 10058 serie 1T;

Visti i Pareri:
- **Commissione edilizia, parere favorevole a condizione del 15.03.2019;**
- **Consulente geologo, parere favorevole a condizione del 18.05.2018**;

Dato atto che risultano depositati i seguenti elaborati non allegati al presente atto:
- **Relazione Geologica**, composta da n. 1 elaborato;
- **Relazione idraulica**, composta da n. 5 elaborati;
- **Relazione valutazione impatto acustico,** composta da n. 2 elaborati;
- **Relazione requisiti acustici passivi,** composta da n. 2 elaborati;
- **Relazione art. 8 c. 1 D. Lgs. N. 192/2005,** attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, composta da n. 1 elaborato;

Impianti:
- **Progetto impianto elettrico e fotovoltaico,** composto da n. 11 elaborati;
- **Progetto impianti idrico e sanitario,** composto da n. 5 elaborati;

Dato atto che la Società richiedente ha corrisposto in data 28.10.2019 il contributo corrispondente al mancato reperimento degli spazi pubblici, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della convenzione stipulata in data 16.05.2016;

Visto il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;
Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;
Visti gli atti del Piano Strutturale approvato con Deliberazione Consiliare n. 18 del 30/03/2004 e successive varianti;

Visti gli atti del Secondo Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione n. 6 del 28 gennaio 2014 ed efficace dal 26 marzo 2014;
Visto l'art. 107 del D.lgs n. 267/00;
Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 e il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Sindaco n. 35 del 13/10/2016

Preso atto che il richiedente ha titolo al rilascio del permesso di costruzione e che, unitamente al progettista, attesta la corrispondenza tra lo stato di fatto e la rappresentazione e descrizione dei luoghi e degli immobili indicati nel progetto.
Accertato che il presente atto deve essere rilasciato a titolo:
ONEROSO e che pertanto il richiedente ha assolto quanto previsto dalla vigente normativa per la corresponsione del contributo.

RILASCIA

A
SALVATORE FERRAGAMO SPA C.F.02175200480, con sede a FIRENZE in VIA DEI TORNABUONI 2
PERMESSO DI COSTRUIRE

per l'esecuzione dei seguenti lavori:
REALIZZAZIONE DI EDIFICIO EPA - UMI A4- AT 55A

alle condizioni e nei termini previsti dalle vigenti leggi e regolamenti, nonché con le condizioni generali e speciali di seguito riportate ed in conformità al progetto edilizio costituito da **n° 17 elaborati** contenuti in un file P7M denominato "BN_14_2018_Allegati rilascio" dim. 22.689 KB, che si allega quale parte integrante al presente atto.

Ai sensi dell'art. 133 comma 3 della L.R. N. 65/2014 i lavori di cui al presente atto dovranno essere iniziati entro **UN ANNO** dalla data di rilascio dell'atto unico SUAP) e completati entro **TRE ANNI** dalla data di inizio lavori.

Il presente atto viene rilasciato per opere definite dall'art. 3 del DPR 380/01 e dell'art. 134 comma 1 della L.R. 65/2014.

In caso di mancato completamento delle opere nel termine prescritto, il richiedente e' tenuto, per ultimarle, a chiedere una nuovo titolo abilitativo per la parte non realizzata.

CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI

Il titolo abilitativo è rilasciato senza pregiudizio dei diritti di terzi e a condizione che:

- *siano rispettate le prescrizioni e gli obblighi della **convenzione urbanistica** relativa agli ambiti di trasformazione AT 55a – 55b – 55c, atto notaio Dott. Francesco Steidl del 16.05.2016, rep. n. 73.885 raccolta n.22.162, registrato a Firenze il 23.05.2016 al n. 10058 serie 1T;*
- *siano rispettate le prescrizioni e gli obblighi della **convenzione integrativa** per la realizzazione di edificio da destinare ad attività edilizia produttiva d'interesse generale, atto notaio Dott. Francesco Steidl del 24.05.2018, rep. n. 77.077 raccolta n.23.888, registrato a Firenze il 29.05.2018 al n. 10058 serie 1T;*
- *nel rispetto della condizione contenuta nel **parere del consulente geologo** del 18.05.218, di seguito riportata "nella progettazione delle strutture si tenga conto della possibile saturazione superficiale dei terreni di fondazione".*

Il presente atto è rilasciato a condizione che le quote di progetto ed i calcoli planivolumetrici siano esatti e corrispondenti a verità e che vi sia perfetta corrispondenza tra i dati di progetto e lo stato di fatto.

Il presente atto si riferisce esclusivamente alle opere evidenziate nelle tavole di progetto e non costituisce ratifica, sanatoria o presa d'atto di eventuali stati di fatto preesistenti.

Il presente atto s'intende rilasciato nel rispetto delle condizioni e nell'ottemperanza alle prescrizioni della concessione originaria.

Il professionista abilitato, ad ultimazione dei lavori certifica la conformità dell'opera al progetto contenuto nel permesso di costruire e l'agibilità dei locali nei casi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

Il presente atto deve essere conservato in cantiere per tutta la durata dei lavori ed essere esibito a richiesta degli organi di controllo. All'esterno del cantiere dovrà essere esposta una tabella ben leggibile indicante: gli estremi del presente atto, i nominativi del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice; il periodo di tempo assegnato per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

L'inizio e l'ultimazione delle opere devono essere comunicati al Comune entro il termine di sette giorni dal concessionario o dal direttore dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve comunicare al comune il nominativo dell'impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, Cassa Edile dell'impresa; qualora, successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa, il proprietario o chi ne abbia titolo comunica i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 193, comma 1, della L.R. 65/2014. relativamente agli interventi edilizi in corso di realizzazione, il comune acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa esecutrice, ordinando, in caso di inosservanza degli obblighi contributivi, la sospensione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 133 c.3 della L.R. 65/2014, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del permesso e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire che siano intervenuti a ritardare l'inizio dei lavori. Il termine di ultimazione di cui all'articolo 146, comma 1, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

L'inizio dei lavori è subordinato al deposito della firma dell'esecutore degli stessi.

L'accettazione dell'incarico ed il deposito della firma da parte dell'impresa esecutrice dei lavori restano subordinati all'accertamento dei requisiti di cui alla Legge 31/05/1965 n.575 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le opere ricadenti nell'ambito di applicazione del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'efficacia del permesso di costruire è sospesa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 del decreto legislativo medesimo. Il permesso di costruire riacquista efficacia dopo l'ottemperanza agli obblighi. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall'allegato XII del D.Lgs. 81/2008, dà atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie).

L'inizio dei lavori è subordinato agli adempimenti previsti per le costruzioni in zone soggette o rischio sismico dalla Legge 02/02/1974 n. 64 e dal Titolo VI capo V della L.R. 65/2014.

Nel caso in cui le condizioni poste nel parere preventivo del Comando Provinciale dei VV.FF. comportino modifiche ad opere edilizie dovrà essere presentata ed approvata apposita variante in corso d'opera.

I lavori devono essere realizzati in perfetta conformità al progetto approvato e nell'esecuzione devono essere osservate le leggi, i regolamenti e le vigenti disposizioni sia generali che locali nonché le norme generali di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni.

Nel caso di allaccio alla fognatura pubblica, i lavori inerenti il sistema di smaltimento delle acque, devono essere realizzati in conformità alle disposizioni di cui al "Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Parte II Regolamento di fognatura e depurazione" dell'Autorità Idrica Toscana, Conferenza Territoriale n. 3 Medio Valdarno.

I lavori per la realizzazione dei quali si renda necessaria l'occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche o

soggette ad uso pubblico non potranno avere inizio prima che l'occupazione sia stata autorizzata in conformità alle norme dei relativi regolamenti.

Per l'impianto di eventuali macchinari o motori dovrà essere presentata separata domanda secondo quanto disposto dai vigenti regolamenti comunali.

Il presente atto e' comunque condizionato per quanto attiene l'accettabilità degli scarichi al rispetto di tutte le norme e le limitazioni contenute nelle vigenti leggi.

Si ricorda l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni inerenti l'installazione e la gestione dei cantiere, compresa quella relativa al passo carrabile.

Si ricorda la necessità di acquisire, da parte della Ditta assuntrice dei lavori, la preliminare autorizzazione prevista dal Regolamento Acustico Comunale approvato con Delibera n. 68 del 10/12/2003, per le attività temporanee rumorose. Il procedimento relativo al rilascio di tale autorizzazione viene espletato dal Servizio Tutela Ambiente di questo Comune.

Per le modalità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, si ricorda il rispetto del D.P.R. 120 del 13.06.2017

Si ricorda il rispetto della L.R. 18/05/1998 n. 25, del D.P.G.R. n. 14/R del 25/02/2004 Regolamento regionale di attuazione, del Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti – Terzo Stralcio, relativo alla bonifiche dei siti inquinati, approvato con Delibera del C.P. n. 46/2004.

Nel caso in cui l'intervento preveda un cambio d'uso ambientale i lavori edilizi, relativi alla nuova costruzione, non potranno iniziare fino a quando non saranno osservate tutte le procedure di cui al punto che precede. L'inizio dei lavori potrà essere dato solo per le preventive demolizioni, necessarie allo studio ed alla bonifica dell'area .

Si ricorda il rispetto dell'art. 37 del RU "Aree di interesse archeologico" in merito alle procedure stabilite d'intesa con la competente Soprintendenza, in caso di interventi di nuova edificazione o consistenti trasformazioni in profondità dell'esistente nelle aree di rilevante interesse archeologico individuate nella tavola V.3 del RU.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Informazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 del 7 agosto 1990
Responsabile del procedimento: LOPOMO Arch. MARIO
Nota: a) gli eventuali atti inerenti il presente procedimento, e l'acquisizione di copie, sono accessibili previa richiesta all'ufficio in intestazione, nella sede di Via Dante Alighieri 8 – 1 piano - Sesto Fiorentino (Fi)

TB/..
Sesto Fiorentino, 6 novembre 2019

Il Dirigente del Settore
Sviluppo del Territorio
Arch. Lorenzo Venturini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Sesto Fiorentino.